

Presidente della Commissione Europea
Dott.ssa Ursula Von Der Leyen
Ursula.VON-DER-LEYEN@ec.europa.eu
info.affarieuropei@pec.governo.it
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 Bruxelles - Belgio

ECC.MA OMBUDSMAN EUROPEO
Dott.ssa Emily O'Reilly,
1 Avenue du Président Robert Schuman,
CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francia

Presidente del Consiglio dei Ministri Repubblica Italiana
On.le Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma.

Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Sen. Adolfo Urso
segreteria.ministro@mise.gov.it
Via Veneto, 33 - 00187 Roma

ATTO DI SEGNALAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., ai fini istituzionali di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e ai fini interruttivi di ogni prescrizione e decadenza)

PER CONTO DI

L'Associazione "Altragricoltura, Confederazione Sindacale per la Sovranità Alimentare", C.F. 96632940589, con sede in Canello e Arnone (CE) alla Via Consolare 8-12, in persona del delegato a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che si allega, sig. Giovanni Fabbris segretario, nonché dei diversi sindacati, associazioni, movimenti che, aderendo al COAPI (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani) o sostenendone le ragioni, si aggiungono con documentazione e firma allegate con atto separato in via di completamento e di cui verrà inviata ulteriore e successiva documentazione

Istanti / Diffidanti



NEI CONFRONTI DI

ECC.MA OMBUDSMAN EUROPEO, in persona della Mediatrice pro tempore, Dott.ssa Emily O'Reilly, con sede in 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francia;

E, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, A:

COMMISSIONE EUROPEA, in persona della sua Presidente, Dott.ssa Ursula von der Leyen, con sede in Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio; PEC: Info.affarieuropei@pec.governo.it

Diffidati

E P.C. (PER CONOSCENZA):

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona della sua Presidente, On. Giorgia Meloni, con sede presso Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italia;
PEC: presidente@pec.governo.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro, Sen. Adolfo Urso, con sede in Via Veneto, 33 - 00187 Roma Italia segreteria.ministro@mise.gov.it

Destinatari per conoscenza

PREMESSO CHE

- In data **3 settembre 2025**, la Commissione Europea ha presentato le proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il **MERCOSUR** (di seguito "APEM") e di un accordo commerciale interinale (di seguito "ITA"), quest'ultimo destinato a coprire le materie di competenza esclusiva dell'Unione.
- Tale scissione dell'accordo originario è volta a ottenere un'applicazione provvisoria della sola parte commerciale (ITA) con il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la successiva approvazione del Parlamento Europeo, eludendo la necessaria ratifica da parte di tutti i Parlamenti nazionali degli Stati membri per l'accordo completo.
- Numerose organizzazioni della società civile, associazioni di categoria del settore agricolo e diversi parlamenti nazionali hanno espresso profonda preoccupazione e opposizione all'accordo, come documentato. **Le critiche vertono**
-

- **principalmente sull'impatto devastante che l'accordo avrebbe sull'ambiente** (in particolare la deforestazione dell'Amazzonia), **sulla crisi climatica, sui diritti umani delle popolazioni indigene e dei piccoli agricoltori, nonché sulla sopravvivenza economica degli agricoltori e allevatori europei a causa della concorrenza sleale derivante da standard produttivi, sanitari e ambientali radicalmente diversi e inferiori.**

In tale contesto, **il Parlamento Europeo, in data 21.01.2026, ha deciso di rinviare il dossier alla Corte di giustizia dell'Unione europea (B10-0060/2026) per ottenere un parere ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sulla compatibilità dell'APEM e dell'ITA con i Trattati.**

- Le questioni sollevate dal Parlamento Europeo sono di fondamentale importanza e attengono a profili strutturali dell'ordinamento giuridico dell'Unione. In particolare, si nutrono dubbi sulla compatibilità:
 - **della procedura di scissione dell'accordo con l'art. 218 TFUE e con i principi di attribuzione, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione** (art. 4, par. 3, e art. 13, par. 2, TUE), **in quanto volta a privare i parlamenti nazionali del loro potere di ratifica;**
 - del **"meccanismo di riequilibrio"** previsto dall'accordo con gli articoli 11, 168, 169 e 191 TFUE e con gli articoli 35, 37 e 38 della Carta dei Diritti Fondamentali, poiché potrebbe **"minacciare la capacità dell'UE di mantenere l'autonomia del suo ordinamento giuridico"**, limitando di fatto la sua facoltà di legiferare in materie cruciali come la protezione del clima, dell'ambiente e della salute;
 - delle disposizioni dell'accordo con il principio di precauzione, sancito dall'art. 191 TFUE, la cui applicazione verrebbe indebolita e sottoposta al vaglio di un collegio arbitrale esterno all'ordinamento dell'Unione.
- **Nonostante la pendenza di tale cruciale giudizio di compatibilità dinanzi alla Corte di Giustizia, emerge la ferrea volontà della Commissione Europea e il Consiglio intendano procedere con la firma e l'applicazione provvisoria dell'ITA, come si evince dal dibattito pubblico e dalle posizioni espresse da alcuni esponenti istituzionali, in particolare dalla Presidentessa Ursula von der Leyen.**
- **L'applicazione, anche solo provvisoria, dell'accordo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia, esporrebbe il settore agricolo italiano ed europeo a danni gravi, immediati e potenzialmente irreversibili, vanificando la funzione stessa del controllo preventivo richiesto dal Parlamento.**



CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

1. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE E SULLA CONFIGURABILITÀ DI UN'IPOTESI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE.

- La procedura di cui all'art. 218, paragrafo 11, TFUE costituisce un presidio fondamentale per la salvaguardia della legalità e della coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Le pronunce rese dalla Corte di Giustizia in tale sede, così come quelle pregiudiziali, hanno valore vincolante e portata *erga omnes*, garantendo l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e obbligando giudici e amministrazioni a disapplicare le norme interne incompatibili.
- **La Corte di giustizia** ha chiarito che il meccanismo di parere preventivo previsto dall'art. 218, paragrafo 11, TFUE è diretto proprio ad evitare che l'Unione europea assuma obblighi internazionali incompatibili con i Trattati e con l'assetto costituzionale dell'ordinamento europeo.
- In tal senso si è espressa **la Corte nel Parere 1/75**, nel quale è stato affermato che *“il controllo preventivo sugli accordi internazionali mira a prevenire conflitti tra diritto dell'Unione e obblighi derivanti da accordi internazionali prima della loro conclusione”*. Tale funzione di garanzia è stata ulteriormente ribadita **nel Parere 2/15 della Corte di giustizia** (16 maggio 2017, Accordo UE-Singapore), nel quale la Corte ha evidenziato che *“la conclusione di accordi commerciali internazionali deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure stabilite dai Trattati e delle prerogative istituzionali degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione”*.
- Il principio di leale cooperazione, sancito **dall'art. 4, paragrafo 3, TUE**, impone a tutte le istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rispettare le reciproche competenze e di collaborare per l'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.
- **Procedere all'applicazione provvisoria di un accordo** la cui compatibilità con i Trattati è *“sub iudice”* presso la Corte di Giustizia, su impulso del Parlamento Europeo, **rappresenterebbe una manifesta violazione di tale principio, svuotando di significato il ruolo di controllo del Parlamento e la funzione giurisdizionale della Corte.**
- La giurisprudenza della Corte di giustizia ha inoltre costantemente affermato che la tutela dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione costituisce un principio fondamentale del sistema dei Trattati.
-



- In particolare, **nel Parere 2/13 del 18 dicembre 2014** la Corte ha ribadito che *“qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione non può compromettere l’autonomia del diritto dell’Unione né il ruolo della Corte quale garante ultimo dell’interpretazione uniforme dei Trattati”*.
- Analogo principio è stato ulteriormente precisato **nel Parere 1/17 del 30 aprile 2019** relativo all’Accordo economico e commerciale globale tra l’Unione europea e il Canada (CETA), nel quale la Corte ha affermato che *“eventuali meccanismi internazionali di risoluzione delle controversie sono compatibili con il diritto dell’Unione solo se non incidono sull’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo e sul sistema giurisdizionale dell’Unione*.
- Tale condotta configurerebbe una grave ipotesi di cattiva amministrazione, in quanto lesiva dell’equilibrio istituzionale e del principio del primato del diritto.



2. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

- Il principio di precauzione, **codificato all’art. 191, paragrafo 2, TFUE**, obbliga le istituzioni dell’Unione ad agire preventivamente per evitare danni potenziali all’ambiente e alla salute umana, anche in assenza di prove scientifiche definitive.
- La **Corte di Giustizia dell’Unione europea** ha chiarito in più occasioni che tale principio costituisce uno dei fondamenti dell’azione dell’Unione in materia ambientale e sanitaria.
- In particolare, nella sentenza della Corte di Giustizia, **causa C-157/96, National Farmers’ Union**, la Corte ha affermato che *“le istituzioni europee sono legittimate ad adottare misure di protezione anche in presenza di incertezza scientifica, qualora vi sia il rischio di danni gravi o irreversibili per la salute umana, animale o per l’ambiente”*.
- Analogo orientamento è stato successivamente ribadito **dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza T-13/99, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio**, nella quale è stato chiarito che *“il principio di precauzione impone alle istituzioni di privilegiare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente rispetto a considerazioni meramente economiche, ogniquale volta sussista un rischio plausibile, anche se non pienamente dimostrato sul piano scientifico”*.
- Dare attuazione a un accordo che, come ampiamente documentato, incentiverebbe pratiche agricole insostenibili, l’uso di pesticidi vietati in UE e la deforestazione, e che al contempo indebolisce gli strumenti di controllo, costituirebbe una palese e ingiustificabile abdicazione a tale principio fondamentale, la cui tutela è di

- competenza della Commissione in qualità di **"GUARDIANA DEI TRATTATI"**.
- In tale prospettiva, procedere comunque alla firma o all'applicazione provvisoria di un accordo commerciale suscettibile di produrre effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente, sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare europea, senza attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia richiesto dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, TFUE, **determinerebbe una violazione non solo del principio di precauzione ma anche degli obblighi di tutela preventiva imposti alle istituzioni dell'Unione dal diritto primario europeo.**

3. SULL'ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E LA RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE PROVVISORIA.

Qualora la Corte di Giustizia dell'Unione europea dovesse accertare l'incompatibilità dell'accordo o della procedura di conclusione con i Trattati, tale pronuncia inciderebbe inevitabilmente sulla legittimità dell'intero procedimento decisionale e degli atti adottati in sua esecuzione.

- In particolare, **l'eventuale applicazione provvisoria dell'accordo nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, TFUE** si porrebbe in una condizione di evidente precarietà giuridica, in quanto subordinata all'esito del controllo di compatibilità richiesto dal Parlamento europeo.
- Ne deriverebbe che ogni atto di applicazione provvisoria adottato prima della pronuncia della Corte risulterebbe esposto al rischio di illegittimità derivata qualora l'accordo o la procedura di conclusione venissero successivamente dichiarati incompatibili con i Trattati.
- Tale conclusione risulta coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di conclusione degli accordi commerciali internazionali, la quale ha chiarito che *"la procedura di approvazione di tali accordi deve rispettare la ripartizione delle competenze e l'equilibrio istituzionale previsti dai Trattati"* (**v. Parere 2/15 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, già richiamato**).
- Per analogia con principi generali riconosciuti anche negli ordinamenti nazionali, l'accertamento di un vizio pregiudiziale da parte dell'organo giurisdizionale competente determina infatti la caducazione degli atti che da tale presupposto dipendono.
- In tale prospettiva, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che "l'illegittimità dell'atto presupposto si riverbera sugli atti consequenziali, determinandone l'invalidità derivata" (**Consiglio di Stato, sez. V, n. 5683/2025**).

- Tale principio trova ulteriore fondamento nel diritto dell'Unione europea con riferimento alla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, disciplinata dall'art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione è tenuta a risarcire, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dalle proprie istituzioni o dai propri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.
 - La Corte di Giustizia ha chiarito che tale responsabilità sussiste quando ricorrono tre presupposti:
 1. **la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli,**
 2. **l'esistenza di un danno effettivo e il nesso causale tra la violazione e**
 3. **il danno lamentato.**
- Tali principi sono stati affermati, tra l'altro, nella sentenza della Corte di giustizia **Bergaderm e Goupil c. Commissione (C-352/98 P)**, nella quale è stato stabilito che *“le istituzioni dell'Unione possono essere chiamate a rispondere dei danni provocati da atti illegittimi adottati nell'esercizio delle loro competenze”*.
- Analogo orientamento è stato ribadito dalla Corte nelle cause riunite **FIAMM e Fedon c. Consiglio e Commissione (C-120/06 P e C-121/06 P)**, nelle quali è stato riconosciuto che *“gli operatori economici lesi da atti delle istituzioni europee possono agire dinanzi al giudice dell'Unione per ottenere il risarcimento dei danni subiti qualora tali atti risultino contrari al diritto dell'Unione”*.
 - A ciò si aggiunge il principio generale di tutela del legittimo affidamento, riconosciuto dalla Corte di Giustizia quale principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in forza del quale gli operatori economici devono poter confidare nella stabilità e nella legalità dell'azione delle istituzioni dell'Unione quando questa incide direttamente sulle condizioni di esercizio delle loro attività.
 - In tal senso la Corte si è espressa nella nota sentenza **Mulder c. Minister van Landbouw en Visserij (causa 120/86)**, nella quale *“è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di operatori agricoli che avevano fatto affidamento su una determinata politica agricola dell'Unione successivamente modificata in modo incompatibile con tale affidamento”*.
 - Alla luce di tali principi, **l'eventuale decisione delle istituzioni europee di procedere comunque alla firma o all'applicazione provvisoria dell'accordo nelle more del giudizio di compatibilità richiesto dal Parlamento europeo potrebbe determinare una situazione di grave incertezza giuridica e configurare una potenziale responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'Unione per i danni che dovessero derivarne agli**

- operatori economici direttamente interessati, tra i quali gli agricoltori e gli allevatori rappresentati dalla scrivente associazione.
- Tali soggetti sarebbero pertanto legittimati ad agire dinanzi al giudice dell'Unione europea per ottenere l'accertamento dell'illegittimità degli atti adottati e il risarcimento dei danni subiti.
- Tali principi assumono particolare rilievo **nel caso di specie**, ove l'eventuale applicazione provvisoria dell'accordo commerciale oggetto della presente diffida verrebbe disposta nelle more del giudizio di compatibilità promosso dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
- È vero che l'art. 218, paragrafo 5, TFUE consente al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare la firma e, se del caso, l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima della loro conclusione definitiva.
- **Tuttavia tale facoltà non può essere esercitata in modo da svuotare di contenuto le garanzie istituzionali previste dai Trattati, né può tradursi in una sostanziale elusione del controllo preventivo di compatibilità attribuito alla Corte di Giustizia dall'art. 218, paragrafo 11, TFUE.**
- L'applicazione provvisoria di un accordo la cui compatibilità con i Trattati sia già stata formalmente sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia rischierebbe infatti di compromettere l'effettività del controllo giurisdizionale e di determinare effetti giuridici ed economici difficilmente reversibili, vanificando di fatto la funzione preventiva del parere richiesto dal Parlamento europeo.
- In tale prospettiva, l'eventuale decisione di procedere comunque all'applicazione provvisoria dell'accordo nelle more della pronuncia della Corte si porrebbe in contrasto con i principi di equilibrio istituzionale, di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e di effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'ordinamento europeo.

4. SUL DOVERE DI DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI.

- Il primato del diritto dell'Unione impone non solo ai giudici, ma anche alle pubbliche amministrazioni nazionali, di non applicare norme o atti interni in contrasto con il diritto UE.
- Tale principio costituisce uno dei cardini fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ed è stato affermato sin dalla storica sentenza della Corte di Giustizia **Costa c. ENEL** (causa 6/64), nella quale la Corte ha stabilito che “il diritto dell'Unione prevale sulle norme degli ordinamenti nazionali degli Stati membri”.



- La Corte ha successivamente precisato, nella sentenza *Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal* (causa 106/77), che “ogni autorità nazionale, inclusa la pubblica amministrazione, è tenuta ad assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi norma interna incompatibile con esso, senza dover attendere la previa rimozione della stessa da parte del legislatore nazionale o l’intervento di un giudice costituzionale.
- Tali principi sono stati costantemente recepiti anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana, la quale ha ribadito che il primato del diritto dell’Unione vincola direttamente l’azione delle pubbliche amministrazioni nazionali.
- In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, tra le altre, con le sentenze n. 149 del 2020 e n. 939 del 2020, nelle quali è stato affermato che “le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire l’effettività del diritto dell’Unione europea e a disapplicare eventuali disposizioni interne incompatibili con esso”.
- Pertanto, il Governo Italiano, in qualità di membro del Consiglio, ha il dovere giuridico, e non la mera facoltà politica, di opporsi a qualsiasi decisione che si ponga in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, quale sarebbe l’applicazione provvisoria di un accordo “sub iudice”.
- Tale obbligo trova ulteriore fondamento nel principio di leale cooperazione sancito dall’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati e ad astenersi da qualsiasi iniziativa che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione.
- Ne consegue che la partecipazione dello Stato italiano a decisioni del Consiglio dell’Unione europea potenzialmente incompatibili con i principi fondamentali del diritto dell’Unione, ovvero idonee a pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di controllo giurisdizionale attribuito alla Corte di Giustizia, determinerebbe una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati e del principio di leale cooperazione, con conseguente responsabilità dello Stato membro nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea.

SEGNALA



all'Ecc.ma **OMBUDSMAN EUROPEO** la descritta condotta della Commissione Europea, potenzialmente volta a procedere con l'applicazione provvisoria dell'accordo con il Mercosur nonostante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché **valuti l'apertura di un'indagine per cattiva**

amministrazione, in violazione dei principi di leale cooperazione, precauzione e del primato del diritto dell'Unione.

DIFFIDA E METTE IN MORA

La **COMMISSIONE EUROPEA**, in persona della sua Presidente pro tempore, dall'adottare, proporre o sostenere in qualsiasi sede ogni atto volto a consentire la firma e/o l'applicazione provvisoria, totale o parziale, dell'Accordo Commerciale Interinale (ITA) o di qualsiasi parte dell'accordo con il Mercosur, prima che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si sia pronunciata in via definitiva sulla richiesta di parere avanzata dal Parlamento Europeo ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.



INFORMA ED INVITA

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana**, in persona della sua Presidente pro tempore, a non esprimere in seno al Consiglio dell'Unione Europea parere favorevole, né a sostenere direttamente o indirettamente l'adozione di decisioni volte a consentire la firma o l'applicazione provvisoria dell'accordo sopra indicato, ovvero comunque **ad opporsi con ogni strumento giuridico disponibile** a qualsiasi proposta di decisione relativa alla firma e/o all'applicazione provvisoria, totale o parziale, del suddetto accordo, fino alla definitiva pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in adempimento del proprio dovere di leale cooperazione e di tutela dell'ordinamento giuridico europeo.

Si avverte che, in caso di mancato rispetto della presente diffida, ogni decisione volta a procedere alla firma e/o all'applicazione provvisoria dell'accordo sarà considerata una deliberata violazione dei Trattati europei, in particolare del principio di leale cooperazione e del principio di precauzione, nonché un atto gravemente lesivo degli interessi economici e produttivi degli agricoltori e degli allevatori italiani ed europei.

Conseguentemente, i soggetti destinatari del presente atto potranno essere ritenuti responsabili, ciascuno per le proprie competenze e per gli atti adottati, dei danni diretti e indiretti, presenti e futuri, che dovessero derivare alla categoria rappresentata dall'eventuale applicazione, anche solo provvisoria, del predetto accordo.

Tali responsabilità potranno essere fatte valere nelle competenti sedi giurisdizionali nazionali e sovranazionali, ivi compresa la giurisdizione dell'Unione europea, con riferimento alle forme di responsabilità previste dall'ordinamento dell'Unione, tra cui la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni ai sensi dell'art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

- La scrivente Associazione “ALTRAGRICOLTURA CSSA” si riserva sin d'ora di adire ogni competente sede giurisdizionale, nazionale e sovranazionale, per l'accertamento delle responsabilità sopra indicate, per l'annullamento degli eventuali atti illegittimamente adottati e per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dai propri associati e dall'intero settore agricolo rappresentato.
- Il presente atto vale a tutti gli effetti di legge come formale segnalazione, messa in mora **e quale atto idoneo ad interrompere ogni termine di prescrizione e/o decadenza previsto dall'ordinamento giuridico applicabile.**
- La presente DIFFIDA è altresì formulata al fine di preservare ogni ulteriore iniziativa giurisdizionale che la scrivente Associazione riterrà di intraprendere dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali ed europee, ivi inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per la tutela degli interessi degli operatori agricoli rappresentati e per l'accertamento dell'eventuale illegittimità degli atti che dovessero essere adottati in violazione dei Trattati dell'Unione.

Si allega delibera del Consiglio Direttivo Altragricoltura.

Con osservanza.

Roma, 05.03.2026

Il Segretario Generale di Altragricoltura
Confederazione Sindacale per la Sovranità Alimentare

Sig. Fabbris Giovanni

Altragricoltura C.S.S.A.
direzione nazionale

